

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

tra:

**La Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova**, con sede in Mantova Strada Lago Paiolo, 10 Codice fiscale 02481840201, d'ora in poi denominata "ASST", rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Anna Gerola;

e

**Il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Mantova**, con sede in Piazza Leonardo Da Vinci N.32 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, d'ora in poi denominato "Politecnico", rappresentato dal Prorettore Prof. Davide Del Curto;

di seguito per brevità denominati/e singolarmente/collettivamente "la Parte/le Parti"

### PREMESSO che:

- Nell'ambito della mission istituzionale, in linea con gli atti di indirizzo regionali e con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ASST intende contribuire allo sviluppo di strategie finalizzate alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, buona parte del quale è soggetto a vincoli e necessità di interventi di conservazione e di riconversione.
- Il Politecnico favorisce lo sviluppo delle conoscenze, la diffusione del know how scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica.
- Il Politecnico è attivo su questioni rilevanti per la riqualificazione del patrimonio pubblico svolgendo studi con modalità scientifiche in grado di supportare, in un'ottica di integrazione disciplinare, ambiti di ricerca teorica e operativa particolarmente finalizzati alla progettazione, alla riqualificazione ed al recupero dell'ambiente naturale e dello spazio architettonico e urbano;
- Nel riconoscimento delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione che favoriscano l'individuazione delle opportune e necessarie azioni finalizzate alla tutela, alla conservazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare della ASST, attraverso le risultanze delle attività di studio e ricerca e l'elaborazione di modelli tecnici e scientifici innovativi e sperimentali volti a supportare nella pianificazione, programmazione, progettazione e attuazione degli interventi sugli immobili.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Premesse

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

### Art. 2 - Oggetto

2.1 Nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi sullo sviluppo sostenibile e del PNRR, con il presente Accordo

le Parti, ciascuna per quanto di competenza, intendono avviare un rapporto di collaborazione a carattere tecnico-scientifico, anche a fini divulgativi e formativi, nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- a) attività di ricerca finalizzate al recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare della ASST;
- b) azioni previste dal programma scientifico della Cattedra Unesco in Architectural Preservation and Planning in Heritage Cities sviluppato da Politecnico di Milano;
- c) realizzazione di eventi per la disseminazione della conoscenza;
- d) iniziative tendenti a favorire e completare la formazione accademica e professionale degli studenti del Politecnico.

2.2 In particolare, l'Accordo ha ad oggetto le attività di raccolta, analisi e studio dei dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della ASST, anche al fine di:

A. consentire alla ASST di:

- individuare le migliori soluzioni relative agli interventi da realizzare per il mantenimento, recupero, e valorizzazione degli immobili riferiti ai presidi ospedalieri ed alla rete territoriale, e all'adeguamento degli stessi alla normativa vigente nel tempo;
- elaborare risposte progettuali alle linee di indirizzo emanate dalla Direzione Strategica per la qualità strutturale, sismica, energetica, urbanistico-ambientale della progettazione;
- accelerare lo sviluppo dei processi di digitalizzazione del patrimonio immobiliare, attraverso metodologie innovative per studi, diagnosi e valutazioni specialistiche. In particolare modo si evidenza la necessità di definire modelli di digitalizzazione del patrimonio tali da consentire in modo efficace, veloce ed esaustivo la conoscenza dei corpi edilizi utilizzando sistemi di acquisizione Mobile Terrestrial Laser Scanning.
- predisporre l'adozione di metodologie BIM per la gestione del Patrimonio basata su geometrie Point Cloud speditive (descritte al punto precedente) che consentono la georeferenziazione dei dati oggi esistenti;
- accelerare la conoscenza del patrimonio e delle sue accessibilità per favorire il processo di inclusività dell'organismo complesso come l'ospedale di ASST Mantova. Solo attraverso la conoscenza degli impedimenti alle accessibilità, definite con criteri e parametri scientifici (digitalizzazione dei corpi di fabbrica ed interpretazione dei dati) si potrà favorire un concreto approccio di inclusione;
- porre in essere attività a carattere formativo sui temi specialistici e di ricerca oggetto del presente Accordo a favore del personale per la diffusione delle soluzioni innovative individuate e delle best practice sulla qualità della progettazione;

B. permettere al Politecnico di:

- disporre di un patrimonio informativo e conoscitivo in grado di sviluppare nuovi progetti di ricerca, analisi e approfondimento accademico in relazione ai corsi e alle materie di studio connesse all'attività oggetto del presente Accordo;
- realizzare un prototipo informativo di esempio che permetta la definizione delle esigenze e l'analisi dei dati applicati in un corpo edilizio del complesso ospedaliero

dell'ASST, in cui la sperimentazione delle metodologie proposte permetta lo sviluppo delle migliori soluzioni che oggi la ricerca scientifica può permettere;

- mettere a disposizione degli studenti argomenti e ambiti di ricerca per la redazione congiunta di tesi di laurea, di dottorato etc.;
- poter disporre di strutture, servizi logistici e attrezzature della ASST, per attività di tirocinio e di formazione accademica e professionale dei propri studenti, regolate da apposite convenzione stipulate ai sensi della Legge n. 196/1997 e del D.P.R. n.382 datato 11/07/1980, art. 27;
- elaborare, congiuntamente con la ASST, documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica etc.;
- svolgere, d'intesa con la ASST, conferenze illustrate sul materiale trattato e diffondere le risultanze, se nella piena e libera disponibilità, delle attività realizzate su piattaforme informatiche, networks e stampa;
- svolgere ogni altra attività congiunta, concordemente definita, di rilievo scientifico e formativo.

2.3 Le Parti potranno individuare, nel periodo di validità del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.

### **Art. 3 – Attività e ruoli delle Parti**

3.1 Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse, oggetto dell'Accordo.

3.2 In particolare, la ASST, attraverso la Struttura Tecnico Patrimoniale, si rende disponibile, secondo i propri programmi di intervento per manutenzione programmata, conservazione, riconversione del proprio patrimonio, a mettere a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, spazi, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche, nonché a condividere esperienze e informazioni, anche relative alle banche dati immobiliari, a scopo di analisi e ricerca.

3.3 Il Politecnico, attraverso i Dipartimenti e/o altre Strutture dedicate, si rende disponibile a porre in essere l'attività didattica e scientifica e condividere, se nella piena e libera disponibilità, le risultanze della ricerca scientifica utili agli scopi del presente Accordo.

3.4 Le Parti collaboreranno altresì sul piano tecnico-scientifico rendendosi disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta, con modalità da concordarsi, a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno finanziario a progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

### **Art. 4 – Convenzioni operative**

4.1 Per la gestione operativa di ogni iniziativa e/o attività del presente Accordo le Parti adotteranno specifiche convenzioni di collaborazione tecnico-scientifica in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività di cui all'articolo 2.

4.2 Fermo quanto già indicato nel presente Accordo, le convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a

definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata che dovrà essere comunque compresa nella durata del presente Accordo;
- i termini dell'impegno assunto dalle Parti interessate;
- i referenti delle Parti interessate;
- i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
- le risorse finanziarie necessarie;
- il personale coinvolto nelle attività;
- gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, obblighi di riservatezza ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal presente Accordo, che dovessero essere ritenuti opportuni in ragione del singolo ambito attuativo.

#### **Art. 5 - Modalità e luogo di esecuzione delle attività**

5.1 Le Parti metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.

5.2 Le Attività oggetto del presente Accordo potranno essere svolte nei locali, laboratori e locali detenuti dalle Parti e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti.

5.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire le collaborazioni nelle attività del presente Accordo, si concede l'accesso reciproco ai rispettivi locali e laboratori, per le persone coinvolte nell'attività (personale dipendente, studenti, borsisti).

5.4 ASST autorizza gli studenti e i docenti del Politecnico ad accedere ai propri immobili e alla documentazione tecnica ad essi relativa. L'accesso è consentito solo in presenza di personale appositamente individuato dalla Struttura Tecnico Patrimoniale, e secondo le istruzioni impartite dallo stesso.

#### **Art. 6 – Coperture assicurative**

6.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza, del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Sarà cura del referente di ciascuna delle Parti comunicare, per ogni specifica attività, i nominativi del personale interessato alla stessa.

6.2 Ciascuna Parte provvederà autonomamente per le proprie infrastrutture e i locali, che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni.

#### **Art. 7 – Salute e sicurezza**

7.1 Le Parti, ognuna per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

7.2 Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Accordo è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e disposizioni sulla sicurezza in vigore nel contesto presso il quale opera in quel momento.

7.3 E' a carico della Struttura ospitante fornire informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il suddetto personale opererà. In particolare, il Responsabile della sicurezza o suo delegato è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Al personale saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale fornitura è a carico della struttura ospitante.

Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l'attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti.

#### **Art. 8 – Durata, modifica, recesso**

8.1 Il presente Accordo avrà durata pari a 5 (cinque) anni dalla data di ultima sottoscrizione.

8.2 Non è ammesso il tacito rinnovo. L'Accordo potrà essere rinnovato, entro il termine di scadenza, con l'approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.

8.3 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare via Pec all'altra Parte.

8.4 Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.

#### **Art. 9 – Responsabili operativi delle Parti**

9.1 Responsabili operativi del presente Accordo sono:

- per la ASST: Arch. Alessandro Campera Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale  
contatti: e-mail: alessandro.campera.@asst-mantova.it, Tel. 0376464257
- per il Politecnico: prof. Luigi Fregonese responsabile scientifico Unesco Research Lab del Politecnico di milano – campus Mantova  
contatti: e-mail: luigi.fregonese@polimi.it, Tel. 0376.317056

9.2 Ai Responsabili operativi sono demandati i seguenti compiti:

- monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, proponendo eventuali correttivi;
- esame di eventuale criticità;
- relazione annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da presentare alle Direzioni delle Parti.

9.3 Tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo.

#### **Art. 10 - Comunicazioni**

Ai fini del presente Accordo per le comunicazioni reciproche a mezzo di posta elettronica certificata le Parti indicano i seguenti recapiti:

Se diretta al Politecnico: PEC pecmantova@cert.polimi.it – luigi.fregonese@cert.polimi.it

Se diretta alla ASST: PEC protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

### **Art. 11 – Disposizioni finanziarie**

11.1 Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

11.2 Le disposizioni finanziarie relative alle eventuali risorse necessarie per realizzare le singole attività di collaborazione avviate nell’ambito del presente Accordo saranno disciplinate negli specifici Accordi Attuativi.

### **Art. 12 - Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati**

13.1 È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant’altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo - e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente Accordo.

13.2 I risultati delle ricerche e degli studi svolti in collaborazione potranno essere utilizzati – anche solo per la divulgazione scientifica – con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e solamente previo consenso dell’altra Parte da rilasciarsi per iscritto, che non sarà irragionevolmente negato.

13.3 La titolarità e la gestione dei risultati e i relativi diritti di proprietà intellettuale o industriale generati in esecuzione delle attività previste dal presente Accordo verranno disciplinati nelle singole convenzioni operative.

### **Art. 13 - Uso dei segni distintivi**

13.1 Ciascuna delle Parti non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta.

13.2 Fermo restando quanto sopra, al fine di comunicare a terzi il presente Accordo, le Parti si autorizzano sin da ora a far uso dei rispettivi segni distintivi, nella comunicazione istituzionale, ed in particolare sui rispettivi siti web, per dare informativa del presente Accordo. A tal fine ciascuna Parte comunicherà il proprio segno da utilizzare.

### **Art. 14 – Disciplina in tema di anticorruzione**

14.1 Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione.

In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

14.2 Il Politecnico dichiara di essere edotto che la ASST, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e s.m.i., ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO, che aggiorna annualmente, disponibile nel sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione".

14.3 Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all’attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.

14.4 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.

### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**

15.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

15.2 Nell'ambito del presente Accordo le Parti agiranno quali Titolari autonomi del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è la ASST Mantova come sopra individuata, denominata e domiciliata. Titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico.

15.3 Le Parti concordano di disciplinare, in ciascuna convenzione operativa, per le attività che comporteranno il trattamento di dati personali, gli eventuali adempimenti e ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, stabilendo le finalità e le modalità del trattamento, i ruoli e le nomine, nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.

### **Art. 16 - Legge applicabile e Foro competente**

16.1 Il presente Accordo e le convenzioni attuative sono regolati dalla legge italiana.

16.2 Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Mantova.

### **Art. 17 – Sottoscrizione e Oneri fiscali**

17.1 Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 22.

17.2 L'Accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972; l'onere del bollo sarà assolto in modo virtuale dal Politecnico titolare dell'autorizzazione Min. n. 392144/92 del 20/04/1993. ASST si impegna a corrispondere, dietro richiesta scritta, la parte dell'imposta a proprio carico, pari al 50% dell'imposta totale dovuta, da eseguire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

17.3 L'Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n.131. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente Accordo sono a carico della Parte che ne richiede la registrazione stessa.

### **Art. 18 – Norma di rinvio**

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

ASST - Mantova  
Il DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Anna Gerola

POLITECNICO DI MILANO – POLO DI MANTOVA  
IL PRORETTORE  
Prof. Davide Del Curto